

Pubblicato il 01/04/2020

N. 02189/2020REG.PROV.COLL.

N. 04275/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso in appello numero di registro generale 4275 del 2019, proposto da Comune di Pisticci, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Patrizia Celestina Caruso e Giuseppe Durante, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;

***contro***

Domenico Giovanni Mastronardi, Rocco Salvatore Caramuscio e Pasquale Domenico Grieco, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Angela Galetta, con domicilio digitale come da registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Carlo Izzo in Roma, alla via Alberto Caroncini, n. 4;

***per la riforma***

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, sez. I, n. 788/2018, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Domenico Giovanni Mastronardi, Rocco Salvatore Caramuscio e Pasquale Domenico Grieco;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2020 il Cons. Giovanni Grasso e uditi per le parti gli avvocati Durante e Izzo, per delega di Galetta;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO

1.- Con delibera n. 6 del 21 aprile 2017 il Consiglio comunale di Pisticci approvava il Piano finanziario e delle tariffe della TARI (tassa rifiuti) per l'anno 2017, in particolare prevedendo per quest'ultima un gettito pari, per l'anno 2017, ad € 2.206.700,00.

Con nota del 27 aprile 2017 il Ministro dell'Economia e delle Finanze: *a)* rappresentava l'illegittimità della deliberazione, per violazione dell'art. 1, comma 169, legge n. 296/2006, in quanto posta in essere oltre il termine decadenziale del 31 marzo 2017; *b)* sollecitava, per l'effetto, l'Amministrazione comunale al ritiro del provvedimento in via di autotutela.

Con delibera n. 27 del 12 luglio 2017, in ottemperanza all'invito ministeriale, il Comune di Pisticci disponeva l'annullamento in autotutela della deliberazione n. 6 del 21.4.2017, con conseguente automatica *prorogatio*, ai sensi dell'art. 1, comma 169 ultimo periodo, l. n. 296/2006, delle Tariffe TARI approvate per l'anno 2016, per un complessivo ed inferiore gettito di € 1.694.398,63.

Peraltro, con la medesima deliberazione l'Amministrazione disponeva il rinvio ad *“apposito futuro provvedimento consiliare”* preordinato alla *“adozione delle misure necessarie a ripristinare il pareggio di bilancio contestualmente all'accertamento del permanere o meno degli equilibri generali del bilancio medesimo, previa valutazione dell'opportunità di procedere all'aumento delle tariffe TARI, ai sensi e per gli effetti della disposizione di cui all'art. 193 comma 3, ultimo periodo d. lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.”*, ovvero alla alternativa ricerca *“nel bilancio comunale [de]i mezzi per sopperire allo squilibrio derivante dalla necessaria adozione della deliberazione [in autotutela]”*.

Con successiva delibera n. 31 del 27 luglio 2017 il Consiglio comunale – richiamando i poteri di modifica dei tributi in sede di ripristino degli equilibri generali di bilancio, di cui all'art. 193, comma 3 del T.U.E.L. – approvava il piano finanziario 2017 e le conseguenti tariffe TARI, così come già proposte ed approvate con la delibera n. 6/2017.

Nella stessa seduta, ai sensi degli artt. 175, comma 8, e 193 T.U.E.L., il Consiglio approvava la deliberazione n. 32 (avente ad oggetto *“Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2017”*), con la quale, tenendo conto degli esiti sul bilancio della precedente coeva deliberazione n. 31, attestava il permanere degli equilibri di bilancio.

2.- Con rituale ricorso dinanzi al TAR per la Basilicata, Domenico Giovanni Mastronardi, Rocco Salvatore Caramuscio e Pasquale Domenico Grieco – tutti nella allegata qualità di cittadini del Comune di Pisticci ed ivi residenti, proprietari di immobili situati sul territorio comunale e, comunque, utilizzatori a vario titolo di immobili parimenti situati sul territorio comunale – impugnavano la ridetta delibera n. 31/2017, lamentandone con plurimo motivo di doglianza l'illegittimità per violazione degli artt. 293 (*recte*: 193) d.

lgs. 267/2000; 1, comma 683, l. n. 147/2013; 1, comma 169, l. n. 296/2006; 1, commi 651, 654 e 655 l. n. 147/2013; 8, comma 3, lett. *d*) ,d.P.R. n. 158/1999; 3 l. n. 241/1990, in una ad eccesso di potere sotto plurimo profilo.

3.- Nella resistenza del Comune intimato con la sentenza in epigrafe il TAR accoglieva il ricorso sul complessivo ed argomentato assunto: *a*) che la possibilità di adottare delibere in aumento della tariffa TARI, per il ripristino degli equilibri di bilancio *ex art.* 193, comma 3 T.U.E.L. postulasse il previo accertamento dello squilibrio di bilancio, mercé l'adozione di (apposita e formale) delibera di c.d. accertamento negativo; *b*) che in assenza di quest'ultima, la mera "riapprovazione" del piano risultasse concretamente elusiva del termine perentorio per l'approvazione delle variazioni di bilancio; *c*) che, del resto, la fruizione della deroga temporale concessa dalla norma in questione avrebbe postulato l'attuazione delle puntuali misure ivi contemplate, in caso di accertato squilibrio; *d*) che neppure fosse stata idoneamente motivata l'opzione per il (tardivo) aumento tariffario, quale alternativa alle distinte ed ulteriori misure intese al ripristino degli equilibri finanziari.

4.- Con atto di appello, notificato nei tempi e nelle forme di rito, il Comune di Pisticci impugnava la ridetta statuizione, di cui lamentava la complessiva erroneità ed ingiustizia, invocandone l'integrale riforma.

Si sono costituiti in giudizio, per resistere al gravame, gli originari ricorrenti.

Nel rituale contraddittorio delle parti, alla pubblica udienza del 13 febbraio 2020, sulle reiterate conclusioni dei difensori la causa è stata riservata per la decisione.

DIRITTO

1.- L'appello non è fondato e va respinto.

2.- Importa premettere, per un compiuto inquadramento della fattispecie in esame, che l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 prevede: a) che gli enti locali *“deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”*; b) che dette deliberazioni *“anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*; c) che, in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, *“le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*.

È pacifico che il termine per la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali, coincidente con la data fissata per l'approvazione del bilancio di previsione, abbia natura perentoria, come è dato desumere dalle conseguenze sanzionatorie derivanti dalla sua inosservanza, normativamente ancorate alla proroga *ex lege* delle aliquote e delle tariffe vigenti per gli esercizi precedenti ed alla inefficacia, per l'anno in corso, di eventuali deliberazioni tardivamente adottate (Cons. Stato, sez. VI, 7 ottobre 2016, n. 4434; Id., sez. V, 19 marzo 2015, n. 1495; Id., sez. V, 28 agosto 2014, n. 4409; Id., sez. V, 17 luglio 2014, n. 3817; peraltro, nel senso, che non incide sui termini della presente controversia, che la violazione del termine non determinerebbe di per sé ed automaticamente l'illegittimità degli atti comunali, ma inciderebbe solo sul regime di efficacia temporale, nel senso che il rispetto del termine sarebbe solo condizione per applicare le nuove tariffe o le nuove aliquote retroattivamente, a partire cioè dal 1° gennaio dell'esercizio di riferimento, Cons. Stato. sez. V, 7 gennaio 2018, n. 267).

La regola trova, nondimeno, una espressa deroga nell'art. 193 del T.U.E.L., che ha introdotto (con le modifiche adottate, per i bilanci successivi all'esercizio 2015, dall'art. 1 d. lgs. 10 agosto 2014, n. 126) la possibilità di modificarle in concomitanza con la manovra che l'ente locale deve effettuare in caso di accertamento negativo circa il permanere degli equilibri di bilancio.

In particolare, la norma in questione prevede, al comma 2, che, con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provveda, con delibera, *“a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio”*, con la possibilità, *“in caso di accertamento negativo”*, di adottare contestualmente *“le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui?”*.

Il successivo comma 3 dispone, quindi, che *“per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2”* (*id est*, entro il 31 luglio di ciascun anno).

È evidente, nel riassunto quadro normativo di riferimento, che la variazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali, effettuata ai sensi dell'art. 193, comma 3, ultimo periodo, del T.U.E.L., *si colloca nella fase di gestione del bilancio e presuppone, quindi, l'avvenuta adozione della deliberazione consiliare approvativa del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.*

Non può quindi essere ricondotta all'esercizio della facoltà di modifica in questione la diversa ipotesi in cui le deliberazioni di variazione tariffaria siano adottate oltre il termine di cui alla l. n. 296/2996, ma quali ordinari atti

propedeutici all'approvazione del bilancio di previsione e *non già in sede di salvaguardia degli equilibri* (cfr. Corte conti, sez. reg. contr. Regione siciliana, parere n. 178 del 2017).

In tali casi, che si configurano come violazioni di legge, non può ovviamente assumere alcuna rilevanza la circostanza che la deliberazione tariffaria – allegata al bilancio di previsione ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. c), del T.U.E.L. – operi un richiamo alla facoltà di cui all'art. 193, comma 3, ultimo periodo, dello stesso testo unico al solo fine di giustificarne l'approvazione tardiva.

Ne discende che soltanto l'adozione di un previo formale provvedimento di “*accertamento negativo*” del permanere degli equilibri generali di bilancio, ai sensi dell'art. 193, comma 2, legittima ed autorizza l'adozione delle misure contemplate dall'art. 193, n. 3, tra cui, appunto, la tardiva modificazione delle tariffe e delle aliquote relative ai tributi di competenza comunale.

3.- Ciò posto, nel caso di specie, per contro, è mancato proprio il richiamato provvedimento di accertamento negativo, avendo l'Ente comunale resistente dapprima riapprovato il “*piano finanziario della componente TARI anno 2017, unitamente alle tariffe componente TARI anno 2017*” (già oggetto di annullamento in autotutela con deliberazione consiliare n. 27 del 12 luglio 2017), e successivamente accertato il permanere degli equilibri di bilancio con la deliberazione consiliare n. 32 del 2017.

L'Amministrazione comunale ha, per tal via, inteso avvalersi, come condivisibilmente ritenuto dal primo giudice, di una *disposizione di carattere eccezionale* (e, quindi, di stretta e rigorosa interpretazione), quale è quella concernente le misure da adottare in caso di accertati disequilibri di bilancio,

senza che ve ne fossero i presupposti: con il che la mera “riapprovazione” della delibera già ritirata in autotutela ha finito per risolversi in una obiettiva elusione del termine perentorio per la deliberazione le tariffe e le aliquote relative ai tributi di competenza, costituito dall’approvazione del bilancio di previsione.

Di fatto l’Ente comunale ha, in sostanza, inteso fruire della deroga temporale di cui all’art. 193, n. 3, senza nel contempo dare attuazione alle puntuali misure contemplate in caso di accertamento negativo dall’art. 193, n. 2, del testo unico.

4.- Alla luce delle considerazioni che precedono, l’appello deve essere respinto.

Sussistono, peraltro, giustificati motivi, in considerazione della peculiarità della materia del contendere, per disporre l’integrale compensazione di spese e competenze di lite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Saltelli, Presidente

Valerio Perotti, Consigliere

Federico Di Matteo, Consigliere

Angela Rotondano, Consigliere



Giovanni Grasso, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Giovanni Grasso**

**IL PRESIDENTE**  
**Carlo Saltelli**

IL SEGRETARIO